



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla copertura assicurativa della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e di assistenza alla gestione dei sinistri aeronautici (RC e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e relative parti di ricambio). CIG n. 660458324F.

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Il contenuto dei modelli di dichiarazione da compilare (e, in particolare, gli allegati 3 e 4) non appare allineato alle prescrizioni del disciplinare.

Più esattamente, per i soggetti cessati dalla carica sociale il disciplinare prevede all'art. 13.2 che *"l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 13.2 lett. c) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell' art. 38, comma 1 lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara"* ovvero, in alternativa, *"qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta di attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione"*

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 4 appare, peraltro, fuorviante in quanto contiene soltanto una tabella in cui inserire gli eventuali nominativi dei soggetti cessati e non riporta alcuna dichiarazione relativa all'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006,

Tale carenza potrebbe indurre in errore i soggetti partecipanti, i quali potrebbero limitarsi ad indicare nell'allegato 4 i nominativi dei soggetti cessati - senza attestare formalmente il possesso dei requisiti di moralità in capo ai predetti soggetti cessati - confidando ragionevolmente di rendere una dichiarazione corretta e completa.

E ancora, per i soggetti diversi dal legale rappresentante (ovvero amministratori con rappresentanza, direttori tecnici, soci), che devono rendere o a cui devono riferirsi le dichiarazioni ex art. 38, comma 1 lett. b), c) ed *m-ter*) d.lgs. n. 163/06, l'allegato 3 rinvia genericamente al paragrafo 13.2 del disciplinare senza distinguere l'ipotesi di dichiarazione unica da parte del legale rappresentante (che dichiara il possesso dei requisiti anche per conto degli altri soggetti per quanto a propria conoscenza) dalla possibilità di dichiarazioni rese personalmente da ciascuno dei predetti soggetti e senza fornire i relativi fac-simili di dichiarazione.

Anche tale carenza potrebbe indurre in errore i soggetti partecipanti.

Chiarimento al quesito n. 1

Il paragrafo 13.2 del Disciplinare di gara prevede che *"l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 13.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di*

pubblicazione del bando di gara”..... “Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.”

Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui la predetta attestazione sia resa personalmente dai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c), può essere utilizzato il modello di dichiarazione “Allegato 3” al Disciplinare di gara, barrando le restanti voci non pertinenti.

Qualora, invece, la predetta attestazione sia resa dal legale rappresentante per conto dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva “*ad hoc*” (non contemplata nei modelli allegati al Disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta il possesso del requisito in parola, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Riguardo, inoltre, al possesso dei requisiti di ordine generale, al paragrafo 13.2 del Disciplinare di gara è previsto che “*le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2 lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.*”

L’ultimo capoverso del predetto paragrafo, inoltre, chiarisce che “*Le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera “b”, del Codice), oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.*”

Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui le attestazioni *di cui al paragrafo 13.2 lett. b), c) ed m-ter)* siano rese personalmente dai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), può essere utilizzato il modello di dichiarazione “Allegato 3” al Disciplinare di gara, barrando le restanti voci non pertinenti.

Qualora, invece, la predetta attestazione sia resa dal legale rappresentante per conto dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b) del Codice, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva “*ad hoc*” (non contemplata nei modelli allegati al Disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta il possesso dei requisiti in parola, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Quesito n. 2

Il disciplinare ammette la partecipazione delle ATI senza, peraltro, distinguere - neppure per implicito - tra prestazioni principali e prestazioni secondarie.

Trattandosi, peraltro, di un appalto di servizi, l’art 37, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 consente di costituire raggruppamenti di tipo verticale (e, quindi, di ripartire le prestazioni richieste tra le imprese associate secondo la natura principale o secondaria ed in relazione alle rispettive qualificazioni), a condizione che la stazione appaltante abbia espressamente indicato nel bando di gara quali di esse abbiano tale connotazione,

La possibilità di costituire Ati verticali e, conseguentemente la loro ammissione in gara, è pertanto subordinata alla puntuale individuazione nel bando di gara delle prestazioni principali e di quelle secondarie.

Occorre, quindi, un intervento del Dipartimento sul punto posto che i concorrenti non possono scomporre di propria iniziativa il contenuto dell'appalto in prestazioni principali e secondarie, allo scopo di ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale.

Chiarimento al quesito n. 2

La presente gara d'appalto ha per oggetto l'esecuzione di un servizio di "brokeraggio assicurativo".

Tale attività è definita all'art. 106 del Codice delle assicurazioni, come segue:

"1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati."

Le prestazioni indicate nel paragrafo n. 28 "Prestazioni del Contraente" del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico sono tutte chiaramente riconducibili nell'ambito delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, salvo quella di cui al punto f): *"formazione e aggiornamento, in tema assicurativo, del personale del Dipartimento che collabora alla gestione delle polizze, con cadenza periodica (almeno annuale) e comunque nel caso di introduzione di rilevanti novità legislative in materia"*, da intendersi quale prestazione secondaria.

Quesito n. 3

Con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara e capitolato tecnico di cui al punto 7 lettera i) secondo cui deve essere indicata la disponibilità di 2 unità di personale iscritte nella Sezione B del Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con almeno 3 anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative, è necessario avere chiarimenti sulla indispensabilità del rapporto di dipendenza di detto personale con il Contraente aggiudicatario alla data di pubblicazione del bando. Ed infatti in relazione al quadro di rilevante responsabilità che caratterizza il rapporto contrattuale del Contraente Broker con l'Amministrazione, e tenuto conto della evidente esigenza inderogabile che la disponibilità del personale suddetto risulti assoluta, parrebbe necessaria la ricorrenza di un rapporto di lavoro diretto con il Contraente medesimo, sicché se ne chiede conferma.

Quesito n. 4

Con riferimento poi alla lettera h) che richiama la disponibilità di un referente unico, parimenti sorge la necessità di conoscere quale sia il rapporto di esclusività che deve intercorrere tra il Contraente aggiudicatario e il referente medesimo il quale, deve ricoprire un ruolo di fondamentale importanza costituendo l'interfaccia generale verso il Dipartimento sulla base di quanto previsto al punto 32 del Capitolato. Tale plesso di elevatissima responsabilità, infatti, risulta particolarmente valorizzato nel punto 33 del Capitolato in cui è sottolineata proprio la particolare complessa responsabilità dell'Impresa Contraente riguardo alla esaustività delle prestazioni necessarie oggetto di affidamento, tanto è vero che il Capitolato medesimo nel quarto periodo della lettera a) del punto 33 richiede il possesso di un'organizzazione idonea ad assicurare un costante e rapido collegamento con il Dipartimento, per cui tale obiettivo sembrerebbe conseguibile soltanto con un rapporto di dipendenza esclusiva del personale in questione con il Contraente aggiudicatario. Anche per tale aspetto è utile conseguire conferma di detto convincimento.

Chiarimento ai quesiti nn. 3 e 4

Il capitolato definisce le prestazioni e le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, a cui il Contraente dovrà attenersi scrupolosamente. L'individuazione del tipo di rapporto di lavoro da

instaurare con il personale dedicato al servizio, ritenuto più congeniale alla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, è responsabilità del Contraente, nel rispetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 7 comma h) e i).

Quesito n. 5

In relazione alle previsioni del punto 17.10 laddove si richiama la procedura dell'articolo 77 del regolamento di Contabilità di Stato si prega di chiarire i termini e i modi fondamentali in cui tale procedimento dovrebbe eventualmente espletarsi, nell'ottica del miglioramento delle condizioni offerte dal Contraente. In altre parole, l'obiettivo di miglioramento delle condizioni dovrebbe intendersi nel senso del riscontro della più elevata ed articolata qualificazione professionale delle componenti organizzative della Impresa Concorrente rispetto agli altri Partecipanti alla procedura medesima (sulla base delle risultanze documentali in allegato o rappresentate nell'offerta) tenuto conto che una diversa interpretazione della disposizione nel senso di offerte migliorative aventi rilevanza economica determinerebbe, gioco forza, un giudizio di anomalia dell'offerta, anche in relazione alla circostanza che per effetto della previsione di cui al punto 3.3 lettera a) è stata preventivamente fissata l'entità della provvigione annua non soggetta a ribasso.

Chiarimento al quesito n. 5

Si ribadisce che, come previsto dal paragrafo 17.10 del Disciplinare di gara, in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924, e, in particolare, in caso di offerte non migliorabili, in considerazione del limite previsto al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara, si applicherà quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 77.

Quesito n. 6

Riguardo alle previsioni dei punti h) e i) del punto 7 laddove, rispettivamente, si richiama l'entità delle ore di volo anno nonché i danni ad aeromobili deve ritenersi che trattasi di "lavoro aereo", tenuto conto dell'oggetto della procedura di gara di che trattasi. Ed infatti le peculiarità caratterizzanti l'oggetto dell'affidamento sembrano determinanti nel far ritenere che le previsioni di Capitolato in rassegna non possano che fare esclusivo riferimento, appunto, al lavoratore.

Chiarimento al quesito n. 6

I requisiti relativi alle "ore di volo/anno" e ai "danni ad aeromobili" di cui al paragrafo 7, lettere h) e i) del Disciplinare di Gara non sono da intendersi riferiti esclusivamente al lavoro aereo.

IL R.U.P.
DVD Roberto Capaldo

